

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE

- con deliberazione consiliare n. 6 in data 03.02.1997, è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Santa Lucia e le Organizzazioni che gestiscono servizi di volontariato;
- che questa Amministrazione Comunale, nell'intento di garantire una migliore qualità della vita tramite l'attivazione servizi di igiene ambientale, ha interpellato l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di S. Lucia di Piave, la quale si è dichiarata disponibile ad espletare per l'anno in corso, il servizio di volontariato attraverso lo svolgimento delle attività richieste, a tale scopo e di seguito elencate per un totale di circa 1.000 ore annue:
  - pulizia dei marciapiedi delle lottizzazioni artigianali e residenziali, delle piazze e dei parcheggi comunali;
  - potatura siepi e sfalci erba aiuole;
  - servizio di derattizzazione su aree pubbliche;
  - servizio di disinfestazione antilarvale contro zanzara tigre delle caditoie stradali;

**ATTESO** che anche il nuovo Statuto Comunale, all'art. 60, riconosce alle associazioni che operano nel Comune, forme di sussidiarietà al fine di concorrere alla gestione di servizi a vantaggio di interessi diffusi;

**RISCONTRATO** l'esito positivo delle convenzioni stipulate nell'anno 2007 per la gestione del servizio per la pulizia delle aree pubbliche e per il servizio di disinfestazione con l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Santa Lucia di Piave;

**RITENUTO** opportuno pertanto, avvalersi della fattiva collaborazione delle Associazioni nella gestione del servizio per la pulizia dei marciapiedi delle lottizzazioni artigianali e residenziali, delle piazze e dei parcheggi comunali e delle piste ciclabili di via Foresto Est e piazza Granza, potatura siepi e sfalcio erba delle aiuole, nonché per i servizi di derattizzazione delle aree pubbliche e di disinfestazione contro la zanzara tigre, stipulando a tal fine una nuova convenzione, secondo lo schema approvato con la precitata deliberazione consiliare n.6, a valere fino al 31 dicembre del corrente anno;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con DLgs 18.08.2000 n.267;

**VISTA** la L.R. 30.08.1993 n.40;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, in ordine alla separazione tra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di competenza degli Organi di governo dell'Ente e gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

**PRESO ATTO** dell'acquisizione dei pareri di cui all'art.49, comma I, del DLgs 18.08.2000, n.267;

**CON VOTI** unanimi favorevoli legalmente espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Di esprimere per le motivazioni sopra esposte, il proprio favorevole indirizzo in merito alla stipulazione di una convenzione, con l'Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Santa Lucia di Piave, finalizzata a definire le forme di collaborazione a tutela dell'igiene e del decoro ambientale riportate in premessa;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato Sub. A) alla presente deliberazione, atto a disciplinare i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale di Santa Lucia di Piave e l'Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Santa Lucia di Piave, nonché le modalità di espletamento dei servizi di cui trattasi;
3. Di corrispondere all'Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Santa Lucia Piave, per le prestazioni e le spese di cui all' Art.2 della citata convenzione, un contributo a titolo di rimborso spese, da erogare nel rispetto delle condizioni previste dall'Art.4 della convenzione, come di seguito distinto:
  - Euro 5.500,00 per il servizio di pulizia marciapiedi delle lottizzazioni artigianali e residenziali, delle piazze e dei parcheggi comunali e delle piste ciclabili di Via Foresto Est e Via Mazzini, Crispi, sfalcio del tappeto erboso delle aiuole e potatura siepi;
  - Euro 3.300,00 per i servizi di derattizzazione e disinfestazione delle aree pubbliche;
4. Di incaricare il Responsabile del 4° Servizio Lavori Pubblici, Ecologia, Ambiente, nell'ambito dei propri poteri gestionali, a dar corso al presente atto con l'adozione dei conseguenti opportuni provvedimenti.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con successiva separata votazione favorevole ed unanime resa nelle forme di legge

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18.02.2000 n.267.

*Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 19.05.2008*

**COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE  
PROVINCIA DI TREVISO**

**§§§§§§**

**CONVENZIONE**

**FRA IL COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE E  
“L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI  
GRUPPO DI SANTA LUCIA DI PIAVE”  
PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
SERVIZI DI VOLONTARIATO**

## CONVENZIONE

### FRA IL COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE E “L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI SANTA LUCIA DI PIAVE” PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI VOLONTARIATO

\*\*\*\*\*

#### REPUBBLICA ITALIANA

\*\*\*\*\*

L’anno duemilaotto (2008) addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_,  
in Santa Lucia di Piave nella Sede Municipale e più precisamente nell’Ufficio Lavori Pubblici

#### TRA

1) Il Comune di Santa Lucia di Piave, Codice Fiscale 82002770269, rappresentato dal Responsabile del 4<sup>^</sup> Servizio, il quale agisce in nome per conto e nell’interesse del Comune di Santa Lucia di Piave, a ciò autorizzato dall’art. 107 comma 3° del T.U.E.L. approvato con DLgs 267/2000 nonché dall’art.25 comma 1 del vigente Regolamento per l’ordinamento della Struttura organizzativa, a stipulare gli atti che vengono redatti in forma pubblico-amministrativa o che vengono registrati nell’apposito Repertorio delle Scritture Private;

#### E

2) Il Sig. BERNARDI CLAUDIO nato ad Annone Veneto il 17/01/1950 e residente a Santa Lucia di Piave in Via Ungheresca n. 8, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Capogruppo dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Santa Lucia di Piave con sede in Via Crispi n. 34 a Santa Lucia di Piave.

#### PREMESSO

**CHE** in base all’art. 8 della Legge Regionale n. 40 del 30.08.1993 gli enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per conseguire particolari finalità nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e di solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne le qualità e per contrastarne l’emarginazione;

**CHE** il Comune di Santa Lucia di Piave intende avvalersi della prestazione del dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Santa Lucia di Piave per il raggiungimento in forma economica e funzionale dei propri scopi istituzionali in materia di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, subordinatamente al rilascio da parte del Sig. BERNARDI CLAUDIO per sé e per il dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Santa Lucia di Piave della dichiarazione di cui all’art. 10 – sexies – comma IX – della Legge 30.06.1965 n. 575 introdotto nell’ordinamento dall’art. 7 della Legge 19.03.1990 n. 55 e sue modificazioni;

**CHE**, a tal fine, la Giunta Comunale con deliberazione n.59 in data 19.05.2008, immediatamente eseguibile, ha espresso il proprio favorevole indirizzo alla stipulazione della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

#### ARTICOLO 2 – OGGETTO

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI SANTA LUCIA DI PIAVE si impegna a svolgere nelle seguenti zone del territorio del Comune di Santa Lucia di Piave le seguenti attività:

**A) LUOGHI:**

- A1) Lottizzazioni artigianali: Via Artigianato, via Maiorana, Via Serenissima, Via del Capitello;
- A2) Lottizzazioni residenziali: Via Nenni, Via Amendola, Via Aldo Moro, Via Maronese, Via Manin, Via Matteotti, Via Comisso, Via De Gasperi, Via Polonia, Via Cornaro;
- A3) Monumenti, Piazze e Parcheggi: Piazzale Municipio, primo e ultimo tratto di via Crispi, Monumento ai Portici, Piazza Chiesa del Capoluogo e chiesa di Sarano, Parcheggio davanti alle P.T. e retrostante municipio;
- A4) Pista ciclabile via Foresto est, pista ciclabile parco Granza, pista ciclabile via Mazzini;
- A5) Postazioni fisse di erogazione esche, poste su aree pubbliche, dislocate sul territorio, individuate su apposita scheda;
- A6) tombini e caditoie stradali per le acque meteoriche;
- A7) Siepe cimitero capoluogo;
- A8) Aiuole presso il cimitero di Sarano;
- A9) Via Crispi, Mazzini, Roma.

**B) ATTIVITA' da effettuarsi:**

- B1) Pulizia manuale con scope ed eventuale soffiatore se consentito;
- B2) estirpamento erba o eventuale disseccamento della stessa;
- B3) spollonatura degli alberi ;
- B4) eventuale pulizia di alcune caditoie stradali;
- B5) svuotamento dei cestini;
- B6) Derattizzazione. L'attività effettuata dovrà risultare da una scheda di servizio appositamente predisposta, da compilare e consegnare, al termine di ogni ciclo completato, all'ufficio LLPP. Le esche derattizzanti impiegate dovranno essere posizionate all'interno degli appositi contenitori chiusi a chiave. Le modalità di intervento si compongono sostanzialmente in due fasi di seguito riportate, che si eseguiranno ciclicamente:  
 1° eliminazione di tutte le esche e riposizionamento nuove esche nella quantità stabilita con l'ufficio LLPP;  
 2° registrazione delle esche mancanti e ricarica della stessa quantità mancante;
- B7) disinfestazione larvicida contro la zanzara tigre. Gli interventi consistono nel trattamento periodico di tutti i tombini e le caditoie per le acque meteoriche posizionati su vie pubbliche, da effettuare con dosatore meccanico per l'erogazione del formulato apposito. L'operatore sarà dotato di bicicletta a pedalata assistita completa di dosatore. E' compito dell'operatore assicurare la ricarica della batteria del mezzo e la consegna giornaliera, dopo l'utilizzo, agli uffici comunali.
- B8) potatura di regolazione;
- B9) taglio erba;

**C) FREQUENZA (indicativa):**

LUOGO	ATTIVITA'	FREQUENZA
A1 – A2	B1 – B2 – B5	MENSILE (dal 1.4.03 al 30.10.03) BIMENSILE (dal 1.1.03 al 31.03.03 e dal 1.11.03 al 31.12.03)
A3 – A4	B1 – B2 – B5	SETTIMANALE-QUINDICINALE (dal 1.4.03 al 30.10.03); MENSILE (dal 1.1.03 al 31.03.03 e dal 1.11.03 al 31.12.03)
A9	B5	SETTIMANALE-QUINDICINALE (dal 1.4.03 al 30.10.03); MENSILE (dal 1.1.03 al 31.03.03 e dal 1.11.03 al 31.12.03)
A1 – A2 – A3	B3 – B4	TRIMESTRALE (dal 1.4.03 al 30.10.03); SEMESTRALE (dal 1.1.03 al 31.03.03 e dal 1.11.03 al 31.12.03)
A5	B6	MENSILE – 9 interventi annui da febbraio a novembre -
A6	B7	MENSILE da maggio a settembre
A7	B8	FINE LUGLIO E FINE OTTOBRE -n.2 interventi-
A8	B9	FINE LUGLIO E FINE OTTOBRE -n.2 interventi-

Ha l'obbligo del rispetto delle dignità e dei diritti degli utenti e per eventuali inadempienze saranno applicate sanzioni così come previsto dall'art. 9 lett. n) della L.R. 40/1993, che possono andare dalla diffida alla risoluzione per inadempienza contrattuale.

Le prestazioni dei soci volontari sono complementari e non sostitutive alle normali attività delle istituzioni o dei servizi gestiti dall'Associazione comunale.

L'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Santa Lucia di Piave si impegna a predisporre all'Ente una relazione illustrativa sulla sua attività svolta a richiesta dell'Ente medesimo.

### **ARTICOLO 3 – NORME DI SICUREZZA GENERALI**

Il Presidente dell'Associazione Alpini ha l'obbligo di adottare, sotto la propria responsabilità, le misure di sicurezza necessarie al tipo di lavoro e al tipo di prodotto o sostanza impiegati, a vigilare sulla loro applicazione effettiva.

L'Associazione degli Alpini dovrà comunicare al Comune di S.Lucia di Piave il nominativo del Responsabile della sicurezza nonché il nominativo del preposto incaricato a vigilare sull'applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza (utilizzo dei D.P.I., applicazione del D.Lgs. 626/94 e succ. modificazioni ed integrazioni, D.P.R. 164/56, ecc.).

Ai soli fini contrattuali e perciò non assumendo, a nessun titolo, alcune delle funzioni e delle responsabilità inerenti l'applicazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, che restano in capo all'Associazione Alpini appaltatrice, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere conto, anche sul posto, della corretta applicazione delle misure necessarie a garantire l'incolumità degli operatori e dei terzi.

Nel caso risultassero delle carenze rispetto alle leggi vigenti in materie di igiene e sicurezza dei lavoratori, l'A.C. si riserva la facoltà di allontanare l'Associazione Alpini dal relativo luogo.

Allorquando tali carenze, quali per esempio il mancato utilizzo di D.P.I. o l'uso di segnaletica impropria, risultassero più volte, dopo la terza segnalazione la stazione appaltante potrà rescindere la convenzione in essere.

Norme tecniche non previste: per tutto quanto non previsto nelle suddette norme e prescrizioni si richiamano per l'osservanza, per quanto applicabili, le norme del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione.

L'Associazione Alpini, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro ( DPR 2.04.1955 N. 457 - DPR 7.01.1956 N. 164 - DPR 19.03.1956 N. 303 - DPR 20.03.1956 N. 320 - DPR 29.07.1982 N. 577 - D.Lgs. 15.08.1991 N. 277 - D.Lgs. 4.12.1992 N. 475 - D.Lgs. 19.12.1996 N. 459 – Decreto 21.12.1999 N. 554- D.Lgs. 19.09.1994 N. 626, e successive modifiche ed integrazioni), e di quanto altro possa interessare il servizio.

### **ARTICOLO 4 – RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE**

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI SANTA LUCIA DI PIAVE le spese effettivamente sostenute e documentate ammissibili ai sensi della L.R. 40/1993 e della Legge 11.08.1991 n. 266.

Periodicamente il Presidente dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI SANTA LUCIA DI PIAVE o un suo delegato, invierà al Sindaco del Comune di Santa Lucia di Piave, una dettagliata relazione nella quale dovranno essere indicate le spese sostenute, gli interventi eseguiti ed i risultati ottenuti.

L'Amministrazione Comunale per le prestazioni di cui all'art. 2 e per le spese di cui al presente articolo, erogherà all'Associazione, a titolo di rimborso spese, un contributo massimo di Euro 8.800,00.= da liquidare nel corso dell'anno in due rate semestrali.

### **ARTICOLO 5 – ORARIO DELLE ATTIVITA'**

L'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Santa Lucia di Piave si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione. Gli orari delle attività verranno concordati con il competente Assessorato in base alle effettive esigenze evidenziate nei progetti di cui all'art. 2.

#### **ARTICOLO 6 – OBBLIGO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI SANTA LUCIA DI PIAVE, con spesa a carico proprio si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. La presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2008.

#### **ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI FISCALI SPESE VARIE**

Ai sensi dell'art. 8 – IX comma – della Legge n. 266 del 11.08.1991 gli atti derivanti dalla applicazione della legge precitata sono esenti da imposte di bollo e dall'imposta di registro. Le spese che comunque dovessero derivare dalla presente convenzione saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE  
IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO  
(SPERANZA ANNA RITA)**

\_\_\_\_\_

**p. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI SANTA LUCIA DI PIAVE  
(BERNARDI CLAUDIO)**

\_\_\_\_\_